



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arvetti D.ssa Nives
Camprostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano
Freddi D.ssa Katia



Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovaniassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovaniassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO
9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 005

CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2020 n. 52

Emissione fattura irregolare inidonea
all'esercizio della detrazione IVA e
deduzione costo



In allegato si propone l'ordinanza n. 9912 depositata ieri, dove la Cassazione, intervenendo in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, ha ribadito che:

- l'emissione di una **fattura irregolare**, poiché **redatta in maniera difforme rispetto ai requisiti di forma e contenuto prescritti dall'art. 21 del D.P.R. 633/72**, fa venir meno la **presunzione di veridicità** di quanto in essa rappresentato, di modo che essa **non può costituire titolo né per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, né per la deduzione del costo relativo** (cfr. Cass. nn. 21980/2015 e 21446/2014).

In base a quanto disposto dall'art. 21 c. 2 del D.P.R. 633/72, **la fattura deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve riportare**, fra l'altro, l'indicazione della **natura, qualità e quantità** dei beni e dei servizi che formano oggetto dell'operazione.

Tali prescrizioni, ricorda la Corte, rispondono ad esigenze di trasparenza e conoscibilità, essendo funzionali a consentire l'espletamento delle attività di controllo e verifica da parte dell'Amministrazione finanziaria e segnatamente, a permettere **l'esatta identificazione dell'oggetto della prestazione**.

In particolare, la Corte afferma che deve considerarsi irregolare la fattura che, come nel caso oggetto dell'ordinanza, faccia riferimento "contenutisticamente vago e cronologicamente indefinito" a lavori eseguiti presso un cantiere (*nello specifico il documento riportava la dicitura "Fattura per lavori di muratura eseguiti presso Vs. cantiere"*), in quanto tali indicazioni non consentono di identificare l'oggetto della prestazione, né rispondono alle finalità di **trasparenza e conoscibilità** sopra richiamate.

Si raccomanda pertanto di vigilare e controllare che le fatture siano redatte conformemente e correttamente e con descrizioni non generiche, onde evitare che possano essere inidonee all'esercizio della detrazione IVA e deduzione del costo.

Art. 21 c. 2 D.P.R. 633/72

La fattura contiene le seguenti indicazioni:

- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;
- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- g-bis) data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa e' emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani